

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

Art. 7

(Interventi a favore di minori vittime di violenza assistita)

1. Fatti salvi gli obblighi previsti dall' articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in merito alla segnalazione di minori in presunto stato di abbandono, i servizi socio-assistenziali e sanitari competenti per l'ambito materno-infantile e per l'ambito adulti, in collaborazione con le reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali, assicurano tutti gli interventi a favore dei minori vittime di violenza, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia, in base a quanto richiamato all'articolo 3, comma 1, lettera g).

2. I servizi di cui al comma 1, in particolare:

a) assicurano, in via prioritaria, la protezione del minore, anche attraverso il coinvolgimento della competente autorità giudiziaria per l'assunzione degli eventuali provvedimenti di tutela. In presenza di necessità di tutela e protezione del minore, tali esigenze sono da considerarsi prevalenti rispetto all'eventuale contraria volontà dell'adulto esercente la responsabilità genitoriale;

b) assicurano interventi finalizzati alla cura del minore, alla riparazione del trauma subito e al ripristino della sua salute fisica e psicologica, mediante azioni che, salvo diversa indicazione clinica, vedono un attivo coinvolgimento della madre;

c) assicurano interventi di cura nei confronti della madre e, qualora praticabili, interventi a livello delle relazioni familiari allargate, finalizzati prioritariamente al sostegno della relazione madre-bambino;

d) assicurano idonei percorsi di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli e figlie, sia nella fase di uscita dalla struttura residenziale che in quella successiva di rientro nel proprio ambiente di vita;

e) assicurano l'inserimento o il reinserimento del bambino in un ambiente di vita che ne garantisca la protezione dal riproporsi di eventi traumatici e la presenza di figure accudenti e tutelanti;

f) assicurano continuità di collaborazione con le reti territoriali interistituzionali, quali, tra le altre, l'ambito scolastico e i servizi educativi. Al fine di assicurare la continuità e l'efficacia delle collaborazioni attivate, i servizi e le istituzioni scolastiche possono definire appositi protocolli operativi, volti ad un tempestivo intervento a tutela del minore.